

Legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 (BUR n. 37/1979)

NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE.

Art. 1

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna d'interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate nei territori delle regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto, la Regione del Veneto provvede sulla base dell'intesa deliberata dal Consiglio regionale in data 22 marzo 1978 con provvedimento n. 557 recepito dalla presente legge regionale.

Art. 2

Per l'esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 la quota di spesa a carico della Regione del Veneto è determinata in L. 2.600.000.000 per il triennio 1979- 1981 di cui Lire 360.000.000 per spese di funzionamento e Lire 2.240.000.000 per manutenzione e ristabilimento di opere.

Il programma degli interventi relativi ai lavori di manutenzione e ristabilimento viene predisposto conformemente alla citata deliberazione d'intesa, anche per l'impiego dei fondi stanziati con l'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 66 e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge.

All'approvazione dei progetti relativi ad opere di navigazione interna ricadenti nel territorio regionale e finanziati dalla presente legge, si provvede applicando le vigenti norme sulle OOPP di competenza regionale.

Art. 3

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma di L. 2.240.000.000 con le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 4

Per l'esercizio 1979 si determina in L. 120.000.000 la spesa di funzionamento del Cantiere - Officina di Cavanella d'Adige, compresa la gestione degli impianti, e in L. 800.000.000 la spesa per lavori di manutenzione e ristabilimento.

Per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa annua verrà fissata con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 5

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede:

- in quanto a L. 120.000.000 mediante imputazione al Capitolo 192019151 "Spese funzionamento Uffici periferici" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;
- in quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione del Capitolo 196219750 "Fondo globale spese d'investimento normali" (Partita: "Adesione all'intesa interregionale per la gestione delle competenze relative al fiume Po") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;
- in quanto a L. 600.000.000 mediante imputazione al Capitolo di spesa relativo all'attuazione di quanto sopra disposto dall'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 66.

Art. 6

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219750	L. 200.000.000	
Fondo finale di cassa		L. 200.000.000
		<hr/>
	L. 200.000.000	L. 200.000.000
In aumento:		
Cap. 031003014 - "Lavori di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale" (Capitolo di nuova istituzione)	L. 200.000.000	L. 200.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.